



COMUNE DI CERDA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA NR. 170 DEL 29 NOV 2017.

***PROVVEDIMENTO DI ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA
AI VEICOLI DI SERVIZIO DELL'ANAS***

IL Responsabile del IV° Settore

VISTA la nota Prot.N. 13041 del 27/06/2017 dell'Azienda ANAS con la quale si chiede l'istituzione di un divieto di sosta al Km 7 + 318 della SS 120 in corrispondenza del casello ANAS situato nella traversa interna di questo Comune;

PRESO ATTO che nel Comune di Cerda è presente un importante presidio di Pronto Intervento dell'Azienda ANAS, ubicato nel tratto interno della strada statale n. 120 "Dell'Etna e delle Madonie" e più precisamente al civico 69 della stessa, denominata per il Comune di Cerda, via Roma;

RITENUTO

- che tale presidio manifesta le caratteristiche operative secondo cui costituisce un importante punto per il quale trovano molti appoggi, riserve, custodie e quant'altro, tutte le attività operative e di presidio sul territorio dell'azienda ANAS;
- che il territorio sopra descritto rappresenta un'area molto vasta ed impegnativa di questa parte del territorio siciliano che compete a numerosi enti comunali e territoriali;

PRESO ATTO

che il Personale dell'azienda utilizza in maniera continuativa ed attiva tale importante presidio mediante l'utilizzo degli autoveicoli ivi custoditi ed anche, attraverso l'ausilio di quest'ultimi, tutte le attrezzature interne al magazzino; che la necessità dell'utilizzo dei mezzi veicolari e dei beni strumentali talvolta assume il carattere di urgenza e di pronto soccorso;

ATTESO CHE

la localizzazione del presidio ANAS in parola si trova nel contesto di un tratto della via Roma (strada statale 120) che presenta anche, oltre a numerose attività produttive e commerciali, artigianali e professionali, alcune importanti strutture afferenti i servizi scolastici ed i servizi postali, oltre che la locale Caserma dell'Arma dei Carabinieri, che comportano inevitabilmente dinamiche che incidono sulla qualità della scorrevolezza della circolazione della viabilità ordinaria, con particolare eco sulle soste;

RAVVISATO

pertanto, che, con certezza, ricorrono le condizioni per cui

- è opportuno dovere provvedere all'assegnazione di una area di sosta funzionale all'esercizio delle attività istituzionali e pubbliche dell'azienda ANAS,
- è necessario escludere tale area dalla sosta dei veicoli diversi da quelli della stessa azienda ANAS
- è possibile destinare all'uso esclusivo del Personale dell'azienda ANAS della area di sosta di cui alla presente Ordinanza, al fine di agevolare, assicurare tutti gli interventi, con particolare riferimento a quelli di pubblica necessità e di emergenza;

CONSIDERATO

- che le attività svolte dall'ANAS rivestono indubbiamente le caratteristiche di Servizio di Pubblica Utilità;
- che l'azienda ANAS dispone presso il magazzino del presidio in parola di un'area disponibile ed adeguata, di cui fra l'altro, la stessa ANAS risulta essere proprietaria;

VISTI

- il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)

ORDINA

- ▶ **DI ISTITUIRE L'AREA DI SOSTA RISERVATA ALL'AZIENDA ANAS AL SERVIZIO DEL PRESIDIO DELL'AZIENDA SITUATO AL CIVICO 69 DELLA VIA ROMA (STRADA STATALE 120), SECONDO LE LIMITAZIONI DETERMINATE CON L'INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI PROPRIETA' ANAS (CONTRASSEGNA TO DA APPOSITA SEGNALETICA);**
- ▶ **SONO ESCLUSI, PERTANTO, DALLA SOSTA ALL'INTERNO DELLA AREA COSI' INDIVIDUATA, TUTTI GLI ALTRI VEICOLI, AD ESCLUSIONE (EVENTUALMENTE E SE ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DAL RESPONSABILE ANAS) DI MEZZI OPERATIVI TERZI DESTINATI E/O INTEGRALI ALLE ATTIVITA' DELL'ANAS;**
- ▶ **CHE IL DIVIETO DI SOSTA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE E' DI H 24, DALLE ORE 00:00 alle ORE 24:00.**

La presente Ordinanza diverrà operativa dopo la posa dei prescritti segnali previsti dal D.P.R. 495/92;

Chiunque usufruisce della struttura di cui sopra senza averne titolo o ne faccia un uso improprio, è oggetto delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Chiunque usa la struttura di cui sopra pur avendone diritto, ma senza osservare le condizioni, i limiti, le imposizioni della presente Ordinanza, è ugualmente oggetto delle sanzioni previste dal codice della Strada.

L'Ufficio della Polizia Municipale di Cerda è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Cerda, all'Albo Pretorio on line ed in altri modi possibili di diffusione;

Il Corpo della Polizia Municipale unitamente alle altre Forze di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 285/1992, curerà l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento ed a chiunque è obbligo di osservarle; per i trasgressori e chiunque si rende reo di violazioni punibili, saranno applicate le relative sanzioni.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- ▶ *entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495*
- ▶ *entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971 n. 1034.*

Dalla Residenza Municipale, addì _____



Il Responsabile del IV° Settore
Dott. Giuseppe Biondolillo

[Handwritten signature]

29 NOV. 2017